



COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

Il Sindaco

Ordinanza n. 2586

PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA FONDI INCOLTI

ED ALTRE AREE PRIVATE

(29 maggio 2023)

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n° 225.

Premesso

- o che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- o che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;
- o che, inoltre, nell'imminenza della stagione estiva, in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree di proprietà privata, poste sia all'interno che all'esterno del Centro Abitato;
- o nel territorio comunale esistono terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi;
- o nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti ineditati, giardini privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, alcuni dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado, divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi, insetti e fauna selvatica e che di fatto costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;

Vista, l'ordinanza sindacale n. 1624 del 18/07/2008, con la quale nel periodo 1° luglio – 15 settembre di ogni anno venivano disposti divieti di accensione fuochi e di pulizia delle aree incolte;

Considerato, che per effetto degli evidenti cambiamenti climatici in atto a partire dagli ultimi anni, si registrano sempre più spesso temperature molto superiori alla media (anche di 1,6° gradi circa per l'anno 2022¹) già a partire dal mese di giugno.

Rilevato che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del paese;

Considerato che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Considerato, pertanto, che si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il D. L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.L.vo n° 139 dell' 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

¹ Fonte: [Ansa](#) e Copernicus Climate Change Service (C3S)



COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

Il Sindaco

Visto l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n° 152 «Norme in materia ambientale»;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Vista la L. R. n. 5 del 22 febbraio 2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 13/06/2022 (Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi, che anticipa al 20 giugno l'inizio del periodo di grave pericolosità per l'anno 2022).

Vista la precedente ordinanza n. 1624 del 18.07.2008;

ORDINA

1. Durante il periodo compreso tra il **15 giugno ed il 30 settembre di ogni anno è fatto divieto**, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, di:

- Accendere fuochi;
- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- Di compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d'incendio;

2. Nel medesimo periodo, i proprietari, affittuari o possessori a qualsiasi titolo dei terreni limitrofi a fabbricati urbani ed extraurbani, al confine con terreni di altri proprietari e alle strade pubbliche, **dovranno tenere le loro terre pulite da erba e da ogni altra materia facilmente combustibile** attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario. Inoltre al fine di evitare il possibile rischio di propagazione di incendi, **è fatto obbligo di porre in essere le suindicate condizioni**, al fine di creare una idonea fascia parafuoco di isolamento che deve prolungarsi per una profondità di almeno 5 metri dal ciglio delle strade e altrettanti dagli altri confini di terreni o fabbricati. I proprietari, affittuari o possessori di **fondi agricoli**, provvederanno affinché il loro fondo sia isolato dai fabbricati da una striscia di terreno di larghezza idonea, smosso dall'aratro o dalla zappa, priva di seccume vegetale;

3. Nel medesimo periodo, i proprietari di cascinali o fienili, ricoveri, stalle e di altre costruzioni ed impianti agricoli, dovranno lasciare intorno al perimetro di detti fabbricati ed impianti agricoli una zona di rispetto, priva di foglie, rami, secchi e altro seccume vegetale in genere, per una larghezza almeno di metri 10.

4. nelle aree di cui ai precedenti punti 2 e 3, è fatto assoluto divieto di bruciare i residui vegetali o di altro genere.

5. l'ordinanza n. 1624 del 18 luglio 2008 è revocata.

SANZIONI

- nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i confini stradali di pubblico transito sarà elevata, ai sensi dell'art. 29 comma 4 del codice della strada, una sanzione pecuniaria da euro 173,00 a euro 694,00.
- nel caso di mancata pulizia di aree incolte, in genere, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00.
- nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 del D.lgs n. 152/2006;
- nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'incendio durante il periodo dal **1° giugno al 15 settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge n. 353 del 21.11.2000.
- Inoltre, a carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Via Roma 17 – 85049 – Trecchina (PZ) - ☎ 0973 826002 - 📠 0973 826777

E-Mail: comunetrecchina@rete.basilicata.it

pubblica incolumità - pulizia area privata - erba - giardini



COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

Il Sindaco

- nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, di cui ai punti 2 e 3, sarà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 250,00, a norma dell'art. 7 bis, comma 1-bis, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO	TEL. 115
CORPO FORESTALE	TEL. 1515
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI TRECCHINA	TEL. 0973-826002
ARMA CARABINIERI	TEL. 112
QUESTURA	TEL. 113

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.trecchina.pz.it> ;

Le Forze dell'ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.



Il Sindaco
(avv. Fabio Marcante)